



COMUNE di SALEMI

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO AFFIDO ANZIANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
N° 36 dell'08/05/2000 = APPROVATO DAL' CO.RE.CO. CENTRALE di PALERMO
NELL'A SEDUTA DEL' 22/06/2000= DEC. N.4026-PROT.N.3764=RIPUBBLICATO ALL'ALBO
PRETORIO DEL' COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL' 2/7/2000= AL' 16/07/2000=

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO AFFIDO ANZIANI

Art. 1 – Natura del servizio

Con il presente regolamento il Comune di Salemi intende promuovere la realizzazione, in forma sperimentale, di programmi tendenti ad inserire l'anziano in una famiglia, anche se diversa da quella naturale, al fine di prevenire condizioni di non autosufficienza ed eventuali ricoveri in struttura protetta.

Tale famiglia deve essere disponibile ad accogliere l'anziano nel proprio ambito in conformità ad un accordo condiviso.

La realizzazione di progetto di affido consente ad anziani soli di rimanere nel proprio ambiente sociale, e di poter contare su un nucleo familiare di riferimento con il quale stabilire rapporti affettivi e d'aiuto reciproco.

Art. 2 – Finalità del servizio.

- a) L'affido anziani è un intervento rivolto ad anziani soli o che non possono essere assistiti dalla propria famiglia che necessitano di compagnia, cura e assistenza; come tale il progetto si propone di prevenire o alleviare condizioni di isolamento e solitudine spesso esistenti fra la popolazione anziana, attraverso interventi di prevenzione o di rimozione delle cause;
- b) La finalità prevalente di tale servizio è offrire all'anziano una possibilità alternativa all'inserimento in una struttura residenziale per anziani;
- c) Il servizio si propone di garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie dell'anziano, favorendo la permanenza dello stesso nel proprio ambiente di provenienza, anche nel caso di ridotta autonomia psico-fisica, con l'eventuale supporto di altri servizi a domicilio;
- d) Il servizio si basa sulla possibilità di individuare la disponibilità di famiglie, singoli riconosciuti idonei ad assumere l'impegno di rispondere alle esigenze dei soggetti loro affidati.

Art. 3 – Obiettivi.

- a) Promuovere la definizione di interventi a tutela o per favorire il recupero dell'autonomia di persone anziane sole, stimolando le attitudini potenziali dei singoli soggetti e aiutandoli a mantenere i propri interessi;
- b) Prevenire ricoveri impropri presso strutture protette;
- c) Offrire a persone anziane sole la possibilità di avere un nucleo familiare di appoggio per la soddisfazione dei bisogni primari;
- d) Favorire all'interno dei contesti sociali territoriali lo sviluppo di programmi solidaristici, di valorizzazione nei confronti delle persone anziane e di sviluppo di scambi fra generazioni.

Art. 4 – Tipologie d'affido.

- a) Affido di supporto per anziani che vivono presso il proprio domicilio in uno stato di isolamento sociale e necessitano di un nucleo familiare d'appoggio sia per il reinserimento sociale, sia per il disbrigo di piccole faccende domestiche; l'affido verte soprattutto alla realizzazione di un sistema affettivo attraverso il supporto di un nucleo familiare che rispetti il diritto all'autodeterminazione dell'anziano;
- b) Affido in convivenza per anziani che non sono più in grado di vivere autonomamente, può essere di due tipi:
 - 1) La famiglia affidataria accoglie nel proprio ambito abitativo un anziano;
 - 2) L'anziano accoglie nella propria struttura abitativa un nucleo familiare affidatario, che fornirà supporto assistenziale e relazioni affettive.

Art. 5 - Clausola fondamentale

In ogni tipo d'affido, l'anziano non è tenuto a nessun impegno di carattere economico, o ereditario, eccetto l'obbligo alla contribuzione alle spese della gestione familiare proporzionato al numero dei componenti del nucleo, per quanto riguarda l'affido in convivenza.

Art. 6 – Destinatari

- a) Per l'affido di supporto: anziani senza supporto familiare *e di disagiate condizioni economiche* che:
 - 1. Siano autosufficienti o lievemente non autosufficienti, in condizioni di disagio sociale;
 - 2. Siano affetti da patologie o invalidità temporanee che non intacchino in modo significativo l'autosufficienza;
- b) Per l'affido in convivenza: anziani senza supporto familiare *e di disagiate condizioni economiche* che:
 - 1. Siano parzialmente autosufficienti e necessitino di assistenza quotidiana e di supporto affettivo;
 - 2. Siano non autosufficienti e necessitino di sostegno e di cure continuative.

Art. 7 – Modalità d'accesso

L'ammissione al servizio di affido anziani può essere disposta solo con il consenso dell'anziano o di chi ne esercita la tutela legale.

L'ammissione avviene su domanda dell'anziano, redatta su apposito modulo e indirizzata al Sindaco, da presentare all'ufficio solidarietà sociale.

L'assistente sociale valuta la pertinenza della domanda e accerta lo stato di bisogno, valuta la rispondenza dell'intervento richiesto quale soluzione per le necessità dell'anziano: predispone una relazione da sottoporre alla Commissione Affidato

Anziani, evidenziando alcuni elementi caratterizzanti il progetto individuale di intervento:

1. Descrizione della situazione problematica;
2. Motivazioni dell'intervento e obiettivi da perseguire;
3. Tipologia, qualità e frequenza delle prestazioni che devono essere assicurate all'anziano;
4. Data dell'inizio dell'intervento;
5. Scadenze e modalità delle verifiche periodiche.

Art. 8 Gli affidatari

Gli affidatari devono essere famiglie, singoli o gruppi para – familiari che oltre ad essere motivati ad una esperienza d'affido, dovranno essere riconosciuti idonei ad assumere l'impegno di rispondere alle esigenze dei soggetti loro affidati.

Gli affidatari saranno considerati idonei, dall'apposita Commissione anche sulla base di criteri minimi di idoneità:

- non essere compresi fra i parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, nei confronti dell'eventuale affidato;
- non dovranno presentare situazioni di disagio grave o di emarginazione sociale;
- devono essere consapevoli di dovere accettare e di dover farsi carico delle condizioni di persone anziane e del loro modello di vita;
- devono essere in buono stato di salute e avere una età compresa fra i venticinque ed i sessantacinque anni;
- è considerata positivamente una pregressa esperienza nel campo dell'assistenza agli anziani;
- nel caso di disponibilità a ricevere l'anziano in convivenza, devono avere una regolare situazione abitativa;
- non devono avere problemi con la giustizia, né carichi pendenti, e, se trattasi di cittadini stranieri, devono avere un regolare permesso di soggiorno.
-

Art. 9 - Commissione Affido Anziani

Il Comune istituisce una Commissione per la valutazione delle domande degli affidatari, così composta:

- Psicologa *dipendente dalla AUSL*,
- Assistente Sociale *dipendente dalla AUSL*,
- Medico geriatra *dipendente dalla AUSL*;
- Amministrativo per svolgere le funzioni di segreteria tecnica .

Può partecipare il Dirigente Amministrativo del settore.

Compiti della Commissione sono:

1. curare la selezione degli affidatari;
2. collaborare con l'Assistente Sociale nell'abbinamento affidatari/affidati;
3. fornire consulenza e supporto sul progetto individuale;
4. predisporre e aggiornare l'elenco degli affidatari;

5. curare l'istruttoria delle pratiche;
6. svolgimento di verifiche sulla corretta attuazione delle finalità del progetto;
7. supportare l'Assistente Sociale nella verifica dell'andamento dei singoli affidi in atto, relativamente al perseguimento degli obiettivi definiti nel piano individuale di intervento;
8. procedere alle verifiche periodiche e conclusive della sperimentazione;
9. alla luce delle osservazioni svolte, può realizzare eventuali modifiche organizzative.

L'ammissione al servizio viene decisa dal Dirigente del settore, sentita la Commissione.

Art. 10 - Eventuali membri aggiuntivi della Commissione.

Potrà partecipare alle fasi istruttorie degli incontri della Commissione anche un unico rappresentante delle Associazioni degli Anziani con i compiti specifici di seguito elencati:

- a) raccolta di candidature di eventuali affidati o di eventuali famiglie affidatarie;
- b) presentazione delle candidature accolte agli altri membri della Commissione;
- c) espressione di un eventuale parere personale sull'opportunità di realizzazione degli affidi delle cui candidature si rende portavoce.

Tale rappresentante sarà tenuto al rispetto delle norme previste dalla Legge 31 dicembre 1996, N° 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" relativamente a tutti i dati di cui verrà a conoscenza nello svolgimento delle funzioni a lui attribuite in relazione al "Progetto affido anziani".

Art. 11 – Percorso operativo

- a) Le Associazioni di volontariato diffondono informazioni sul progetto e raccolgono candidature di eventuali affidatari e affidati;
- b) Le richieste vengono sottoposte alla Commissione;
- c) L'Assistente sociale attua le necessarie visite a domicilio e redige una relazione di valutazione e una eventuale relazione del progetto d'intervento d'affido;
- d) La Psicologa svolge una verifica delle motivazioni e delle attitudini degli affidatari;
- e) Le relazioni, gli atti e le informazioni raccolte vengono sottoposte alla valutazione dell'intera Commissione che valuterà l'opportunità dell'intervento dandone disposizioni all'Assistente sociale per la realizzazione;
- f) L'Assistente sociale realizza l'abbinamento – affido;
- g) L'Assistente sociale e la Commissione attuano le verifiche periodiche di competenza.

Art. 12 – Obblighi dell'affidato

L'anziano affidato:

- a) è tenuto a facilitare il rapporto con l'affidatario e a favorire lo sviluppo di una relazione di fiducia;
- b) deve informare l'Assistente sociale qualora si manifestino difficoltà e problemi nei confronti dell'affidatario;
- c) è tenuto al rispetto della "clausola fondamentale" di cui all'art. 5;
- d) può recedere dall'affido in qualsiasi momento, previa comunicazione al Comune: l'affido termina entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca, fatta salva la necessità del servizio di individuare nuove possibilità d'intervento nei tempi relativamente brevi.

Art. 13 – Obblighi dell'affidatario – Recesso

L'affidatario deve:

- a) accettare il piano individuale d'intervento a favore dell'anziano sottoscrivendo apposito atto di presa visione e di impegno a svolgere quanto in esso previsto;
- b) mantenere i rapporti con l'Assistente sociale, informandola di ogni difficoltà insorgente, fornendo tutte le notizie richieste e attenersi alle indicazioni suggerite;
- c) prendere i necessari provvedimenti in caso di situazioni di emergenza e di pericolo per la salute dell'anziano, coinvolgendo eventualmente i servizi sanitari territoriali, e dandone informazioni tempestive all'Assistente sociale responsabile del caso;
- d) curare e mantenere rapporti con eventuali familiari non richiedendo in nessun caso né ad essi, né all'interessato, alcuna somma a qualsiasi titolo;
- e) predisporre eventuali sostituzioni a proprio carico in caso di periodi di assenza o impossibilità temporanea ad adempiere agli impegni assunti, dandone preventiva comunicazione all'Assistente sociale.

Può recedere dall'affido, garantendo però la copertura del servizio per il periodo necessario per trovare nuove soluzioni per l'affidato, dandone comunicazione al Comune almeno 60 giorni prima della data di cessazione del rapporto.

Art. 14 – Perfezionamento dell'affido

L'Assistente sociale realizza l'abbinamento – affido, che viene predisposto in accordo con l'affidato e regolarizzato tramite sottoscrizione da parte dell'affidatario, di apposito atto che delinea i reciproci impegni in relazione al piano di intervento per quanto attiene tutti gli aspetti di organizzazione e di verifica: il contratto prevede anche la definizione del piano di intervento e i collegamenti previsti con il Comune, le modalità di verifica e di controllo a cura dell'Assistente sociale.

Art. 15 – Gestione e verifica dell'affido

La gestione dell'affido è compito del Comune.

Il controllo periodico prevede la realizzazione di una visita domiciliare da parte dell'Assistente sociale o colloqui telefonici tendenti a valutare il rapporto anziano/affidatario e la percezione di entrambi sull'andamento dell'affido.

La verifica periodica dovrà tendere alla valutazione dei seguenti elementi:

- adeguatezza dell'ambiente di vita dell'anziano sotto il profilo igienico (pulizia, areazione, illuminazione, igiene) e in rapporto alle condizioni di vita e di salute dell'anziano stesso;
- salvaguardia dei fattori di igiene personale (pulizia personale, abbigliamento idoneo, manicure, pedicure, capelli);
- prestazione delle cure e dell'assistenza necessaria, anche eventuali accompagnamenti a visite mediche, cure riabilitative;
- rispetto delle esigenze funzionali della persona, in riferimento all'alimentazione, al rispetto dei ritmi di vita e delle abitudini quotidiane;
- mantenimento e facilitazione dei rapporti interpersonali e delle relazioni sociali;
- verifica della gestione degli effetti personali e del denaro a disposizione dell'anziano;
- rispetto di convinzioni, idee, usi, costumi e soprattutto fede religiosa o politica.

Le funzioni di verifica e controllo sono svolte dall'Assistente, che ne renderà comunicazione alla Commissione; valuterà anche l'andamento del progetto personalizzato d'affido in relazione a:

- raggiungimento degli obiettivi individuati;
- rilievo delle disfunzioni e dei correttivi da apportare.

La Commissione elaborerà periodicamente un quadro generale dell'andamento degli affidi e manterrà i rapporti con le Associazioni di volontariato;

Verificherà inoltre la valutazione numerica degli affidi effettuati e delle proposte di affidatari, ed effettuerà eventuali incontri periodici con gli affidatari.

Art. 16 – Decadenza e revoca dell'affido

La violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, nonché dall'atto di impegno sottoscritto dall'affidatario, comportano in caso di gravi inadempienze la decadenza dall'incarico.

Inoltre la revoca dell'affido può essere disposta da parte del Comune nei seguenti casi:

- qualora non sussistano più i presupposti o vengano meno le necessità dell'affidato per il prosieguo dell'erogazione del servizio;
- qualora l'affidato non desideri più avvalersi del servizio;
- qualora non siano raggiunti gli obiettivi fissati nel piano di intervento;

La decadenza o la revoca dell'incarico dell'affidatario decorrono, salvo diverso termine eventualmente individuato per iscritto, dal momento della notifica della comunicazione stessa dell'interessato.

In caso di revoca o di decadenza, nulla è dovuto ad alcun titolo all'affidatario, tranne eventuale contributo commisurato al periodo di servizio dell'affido effettuato.

Art. 17 – Entità del contributo economico

L'entità del contributo economico a favore dei nuclei familiari viene erogato in considerazione della necessità di cura dell'anziano e di tutte le prestazioni socio – assistenziali che la famiglia si impegna a garantire.

In via sperimentale è fissato un contributo del Comune per le famiglie affidatarie, a puro valore simbolico e di moderata entità:

- £.250.000 = mensili per l'affido di supporto;
- £.500.000 = mensili per l'affido in convivenza.

Il contributo viene erogato entro il mese successivo a quello di riferimento.

Art. 18 – Tutela dell'anziano

Eventuali collegamenti si instaureranno con le Autorità Giudiziarie, cui verranno segnalati, per gli opportuni provvedimenti, le situazioni in cui sono riscontrabili elementi di particolare complessità che richiedano l'intervento di organi giudiziari.

Art. 19 – Priorità d'accesso

Qualora vi sia un numero elevato di domande d'affido e non sia possibile soddisfarle tutte in tempi immediati, sarà data la priorità ai casi di maggiore gravità.

Art. 20 – Norme transitorie e finali

Il presente regolamento, a sei mesi dalla sua entrata in vigore, è soggetto ad una verifica della sua attuazione e funzionalità ad opera del Consiglio Comunale che qualora ne ravveda la necessità procederà all'eventuale revisione del regolamento medesimo.